

DELIBERAZIONE NR. 323 DEL 26/02/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST BRIANZA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PATOLOGIA NEONATALE E DI PEDIATRIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che l'ASST Brianza, nel segnalare la grave carenza di personale medico neonatologo e di pediatria, ha chiesto con nota prot. 6813/26 dello scorso 28 gennaio la disponibilità alla stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche da parte di professionisti di questa azienda al fine di garantire la copertura di turni di guardia diurni e notturni presso i presidi ospedalieri di Vimercate e di Carate Brianza;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/7013 del 26 settembre 2022 recante “Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR”, che ha introdotto nuove regole per la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie per favorire l’elaborazione di progetti sperimentali volti alla condivisione e ottimizzazione delle risorse umane,
- la deliberazione n. XII/1514 del 13 dicembre 2023 a oggetto “Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale”, che ha confermato sostanzialmente il contenuto del precedente provvedimento n. XI/7013/2022, introducendo, nel contempo, alcune modifiche;

Preso atto che il direttore della SC Pediatria – acquisita la disponibilità dei dirigenti medici neonatologi e pediatri - ha dichiarato la disponibilità a garantire l’attività di collaborazione richiesta, previa programmazione mensile da concordare con i referenti dell’ASST Brianza;

Preso atto, altresì, del nulla osta del Direttore del Dipartimento materno-infantile e pediatrico alla stipula della convenzione;

Precisato che:

- l’attività sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto all’azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate;
- gli introiti derivanti, rientranti nell’ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l’esecuzione dei turni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ove dovute, nel pieno rispetto delle linee guida di cui alla sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. XII/1514 del 13 dicembre 2023;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 26 febbraio 2026 al 25 febbraio 2027;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere per l’azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con l’ASST Brianza la convenzione per l’erogazione di prestazioni specialistiche di neonatologia e pediatria, per l’arco temporale 26 febbraio 2026 – 25 febbraio 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano

assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;

3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta ASST e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante

e

ASST Brianza, con sede legale in Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano n. 10, con recapito di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it, C.F. e Partita IVA n. 09314320962, rappresentata dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Mattia Longoni, delegato alla firma del presente atto dal Direttore generale dott. Carlo Alberto Tersalvi con delibera n. 932 del 25 settembre 2025

“ASST Papa Giovanni XXIII” e “ASST Brianza” d’ora in poi definite congiuntamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”

PREMESSO CHE:

- **l’ASST Brianza** ha chiesto, al fine di sopperire alla mancanza di personale, la collaborazione all’ASST Papa Giovanni XXIII per la copertura dei turni di guardia diurni e notturni presso i Presidi ospedalieri di Vimercate e Carate Brianza da parte di dirigenti medici nella disciplina di patologia neonatale e pediatria;

- l’art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- **l’ASST Papa Giovanni XXIII:**

	- con il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale” ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all’Azienda da soggetti esterni;	
	- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento materno infantile e pediatrico in ordine all’assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell’Azienda, sulla base di attestazione del direttore della SC Patologia neonatale, il quale individuerà, tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità, i professionisti che svolgeranno l’attività di cui all’art. 2 in regime di consulenza ex artt. 88-91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell’area della sanità;	
	- le Parti danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto e si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	2.1 L’ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a erogare all’ASST Brianza prestazioni di patologia neonatale (reparto e assistenza al neonato in sala parto) e pediatria (reparto e PS pediatrico) a copertura di turni vacanti per il tramite dei dirigenti medici neonatologi in servizio presso la SC Patologia neonatale con rapporto di lavoro esclusivo, che abbiano dato la loro disponibilità a operare in regime di consulenza ex artt. 88-91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell’area della sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione,	
		<i>pag. 2 di 8</i>

	in applicazione del regolamento citato in premessa e della deliberazione di Giunta regionale n. XII/1514 del 13 dicembre 2023.	
	2.2 L'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio ovvero oltre il debito orario dovuto all'Azienda, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, per un numero minimo di 4 e un massimo di 10 turni mensili di guardia diurni e notturni di 12 ore ciascuno (8.00 – 20.00 / 20.00 – 8.00), fino al superamento della situazione attuale di carenza di organico.	
	2.3 La programmazione dei turni sarà concordata mensilmente tra il direttore della SC Patologia neonatale dell'ASST Papa Giovanni XXIII d'intesa con il direttore della SC di Pediatria del PO di Vimercate o con il responsabile della SSD di Neonatologia per il PO di Carate dell'ASST Brianza.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1 Per l'attività di consulenza di cui al punto 2.2, l'ASST Brianza corrisponderà all'Azienda il compenso forfettario di € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) per ogni turno di guardia diurna e notturna di 12 ore (8.00 – 20.00 / 20.00 – 8.00), feriali e festivi.	
	3.2 Il corrispettivo di cui al punto 3.1 è comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza dei professionisti (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.	
	3.3 Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alle sedi di erogazione delle prestazioni.	
	3.4 Il direttore della SC Patologia neonatale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, o persona da questi delegata, trasmetterà mensilmente il prospetto relativo all'attività prestata a	
		<i>pag. 3 di 8</i>

	favore dell'ASST Brianza alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità	
	(<i>pfc.fatturazione@asst-pg23.it</i>) dell'ASST Papa Giovanni XXIII.	
	3.5 L'ASST Brianza dovrà liquidare le fatture entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione	
	provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato all'ASST Papa Giovanni	
	XXIII.	
	3.6 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della	
	presente convenzione, di cui l'ASST Papa Giovanni XXIII si fa carico per l'assolvimento	
	virtuale al momento della sottoscrizione.	
	Art. 4 DURATA	
	4.1 La presente convenzione ha validità dal 26 febbraio 2026 con scadenza il 25 febbraio	
	2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la	
	proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza avverrà con	
	scambio di lettera tra le Parti.	
	4.2 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima	
	dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 1 mese	
	da comunicarsi per iscritto.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
	potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
	5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi	
	derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono	
	destinati.	
	5.3 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
		<i>pag. 4 di 8</i>

	base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
	all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
	5.4 Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,	
	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
	protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento	
	UE 679/2016.	
	5.5 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a	
	rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice di comportamento aziendale	
	pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e dichiara di accettare il contenuto della sezione	
	"Rischi corruttivi e trasparenza" dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione	
	adottato e pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	
	5.6 L'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce la copertura assicurativa per la	
	responsabilità civile dei professionisti impegnati nell'erogazione delle prestazioni	
	oggetto della presente convenzione.	
	5.7 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa all'altra Parte all'indirizzo indicato	
	nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se	
	inviare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di cui sopra; ciascuna delle Parti	
	può, attraverso una notifica trasmessa all'altra Parte, cambiare il proprio indirizzo.	
	Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
	6.1 Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del D.Lgs.	
	9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in	
	<i>pag. 5 di 8</i>	

	materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	
	6.2 Il personale dell'ASST Papa Giovanni XXIII è in regola con formazione,	
	addestramento e sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.	
	6.3 Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su	
	attrezzature) saranno comunicate all'ASST Brianza.	
	L'ASST Brianza fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI personali del	
	lavoratore.	
	6.4 Il personale dell'ASST Papa Giovanni XXIII deve rispettare le procedure di emergenza	
	ed evacuazione di ASST Brianza e utilizzare attrezzature o dispositivi secondo le	
	procedure vigenti, a seguito di adeguata formazione.	
	L'ASST Brianza è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità delle proprie	
	attrezzature.	
	6.5 Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico dell'ASST	
	Brianza; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo all'ASST Papa	
	Giovanni XXIII.	
	6.6 La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento e	
	legittima la Parte non inadempiente a risolvere la convenzione, fatti salvi gli altri profili	
	di responsabilità previsti dalla legge.	
	Art. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	7.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per	
	quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente	
	e di diritto.	
	7.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
		<i>pag. 6 di 8</i>

convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'ASST Papa Giovanni XXIII a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'ASST Papa Giovanni XXIII sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno

deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Art. 10 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

10.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

10.2 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'ASST Papa Giovanni XXIII in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata all'ASST Brianza in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti, per un importo complessivo di € 32,00 atteso che la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e si compone di n. 8 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per l'ASST Brianza

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SC AFFARI

dott. Francesco Locati

GENERALI E LEGALI

Avv. Mattia Longoni

SC Affari generali

Il responsabile del procedimento il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchinali
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 3705)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 355/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST BRIANZA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PATOLOGIA NEONATALE E DI PEDIATRIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/02/2026

Il Direttore ad interim

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territorial e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 144.000,00 (Stimati anno 2026)		€ 144.000,00 (Stimati anno 2026)
X		€ 28.800,00 (Stimati anno 2027)		€ 28.800,00 (Stimati anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 24/02/2026

Il Direttore ad interim
Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520020	Ric.att cons.san LP - ATS/ASST Reg-art.55c1-le tt.c-d art 57-58 ccnl			€ 144.000,00 (Stimati anno 2026)		€ 144.000,00 (Stimati anno 2026)
406520020	Ric.att cons.san LP - ATS/ASST Reg-art.55c1-le tt.c-d art 57-58 ccnl			€ 28.800,00 (Stimati anno 2027)		€ 28.800,00 (Stimati anno 2027)

Bergamo, 25/02/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.355/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'ASST BRIANZA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI PATOLOGIA NEONATALE E DI PEDIATRIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
